II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2004

sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe circa l'adesione della Repubblica del Mozambico al protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2004/804/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La dichiarazione comune, nel protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro [1], stabilisce che ogni richiesta di uno Stato dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), parte contraente dell'accordo ma non espressamente menzionato nel protocollo in questione, di partecipare alle disposizioni del protocollo, viene presa in esame.

(2) La Repubblica del Mozambico è uno Stato ACP, parte contraente dell'accordo di partenariato ACP-CE, e ha chiesto di partecipare alle disposizioni del protocollo in questione.

(3) Con lettera del 20 ottobre 2003, gli Stati ACP hanno comunicato il loro consenso all'adesione della Repubblica del Mozambico al protocollo in questione.

(4) A seguito dell'esame della richiesta della Repubblica del Mozambico, dal quale è emerso che il paese in questione è un esportatore netto di zucchero ed è in grado di esportare zucchero in via permanente, è opportuno proporre l'adesione del Mozambico al protocollo in parola,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe circa l'adesione della Repubblica del Mozambico al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità in forma di scambio di lettere.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 269.